



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 Del 24-02-2024

Oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, relativamente alla Sezione dedicata all'Organizzazione del capitale umano per anno di competenza 2024-integrazione e conferma disposizioni

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Gentilucci Alessandro	SINDACO	A
RIVELLI ATTILIO	VICESINDACO	P
CIUFFETTI GIANCARLO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor RIVELLI ATTILIO in qualità di VICESINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione alla Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi e acquisiti i pareri favorevoli, resi dal Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.45 in data 23.12.2023 esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 23.12.2023 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

VISTA deliberazione Giunta comunale n. 49 del 19.05.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica (PIAO) 2023.2025, introdotto dall'articolo 6 del decreto - legge n. 80/2021, quale documento unico di programmazione e governance, che sostituisce una serie di piani che finora erano predisposti e approvati separatamente, compreso il programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 91 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 110 del 23.12.2023 esecutiva, con cui è stata approvata la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023.2025, relativamente alla sezione dedicata all'Organizzazione del capitale umano, per l'anno di competenza 2024, prevedendo i seguenti fabbisogni di lavoro:

- fabbisogno di 3 (tre) Funzionari tecnici E.Q. a tempo pieno e determinato per l'attuazione degli interventi di ricostruzione post- sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189/2016 e la stabilizzazione di due di essi a valere sulle risorse previste dall'articolo 57 del decreto -legge 104/2020, convertito in legge 126/2020, che saranno assegnate con formale DPCM;
- fabbisogno di 3(tre) Funzionari amministrativi E.Q. a tempo pieno e determinato per l'attuazione degli interventi di ricostruzione post- sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189/2016;
- fabbisogno di 2 (due) Funzionari Contabili E.Q a tempo pieno e determinato per l'attuazione degli interventi di ricostruzione post- sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189/2016;
- fabbisogno di 1 (uno) Istruttore tecnico a tempo pieno e determinato per l'attuazione degli interventi di ricostruzione post- sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189/2016;

- fabbisogno di 1 (uno) istruttore amministrativo ex.cat. C, a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024 per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, a valere sulle risorse assegnate ai piccoli comuni ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del D.L 152/2021;
- fabbisogno di 1(uno) Educatore nido comunale di infanzia a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024, con onere della spesa in parte a carico del bilancio;
- fabbisogno di 1(uno) Ausiliario nido comunale di infanzia a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024, con onere della spesa in parte a carico del bilancio;
- fabbisogno di 2 (due) Operatori esperti a tempo pieno e determinato, con onere della spesa a carico del bilancio;

CONSIDERATO che, ai fini della costituzione dei rapporti di lavoro con onere della spesa a carico del bilancio, l'Ente è tenuto alla osservanza dei seguenti vincoli di normativi e di valore:

- relativamente ai primi (vincoli normativi), va osservato il disposto dall'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 9 del d.lgs. n. 75/2017, per il quale *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”*; altresì, secondo quanto previsto dal comma 5-quinquies del richiamato articolo 36, i limiti ordinamentali definiti dallo stesso articolo per il ricorso al tempo determinato, non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche e educative statali e degli enti locali, fermo comunque il divieto di conversione a tempo indeterminato e, come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 6089/2021), per la pubblica amministrazione vige la regola per la quale i contratti di lavoro a termine possono avere una durata massima di 36 mesi;
- relativamente ai secondi (vincoli di spesa), rileva quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tale fine sostenuta nell'anno 2009; la percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006: per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile, il limite è dato dalla media del triennio

2007/2009 (Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013; Corte Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015). Altresì, qualora l'Ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile nel 2009, né alla media triennio 2007-2009, è comunque consentita una spesa per nuovi contratti di lavoro flessibile per far fronte a servizi essenziali (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017);

Osservato, relativamente fabbisogni lavorativi con rapporto di tipo flessibile con onere della spesa a carico del bilancio, che il Comune di Pieve Torina, per le sue dimensioni demografiche che si riflettono sul personale in servizio, non è nella condizione di osservare il vincolo della spesa storica del 2009, né quello alternativo della media triennio 2007/2009; tuttavia, trovandosi in presenza di servizi ritenuti essenziali per la comunità amministrata, trova compiuta applicazione la deroga contenuta nella menzionata pronuncia della Corte Conti – Sezione Autonomie – deliberazione 1/2017;

Ritenuta la necessità di integrare l'istruttoria della deliberazione Giunta comunale n. 110 del 23.12.2023, con la quale è stata approvata la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023.2025, *per supplire alla sua incompletezza, lasciandone invariata l'essenza dispositiva, che riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento;*

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi, la quale deve indicare i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente *“Principi generali dell'attività amministrativa”;*

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*

Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Enti locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuto, data l’urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo il presente atto immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse alla narrativa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo e quale motivazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Di integrare la propria deliberazione Giunta comunale n. 110 del 23.12.2023, con quale è stata approvata la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023.2025, introdotto all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, relativamente alla parte riguardante la programmazione dei fabbisogni di personale, delle risultanze istruttorie i cui contenuti sono riportati in premessa e si richiamano per relazione.
3. Di confermare, in esito ai risultati aggiunti, il dispositivo del richiamato provvedimento.
4. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio per l’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di pubblicare il presente atto:
 - nella sezione nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali> Atti generali, sulla sottosezione Altri contenuti > Prevenzione della corruzione, per l’assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 33 del 2013;
 - **sul Portale PIAO**” al link: <https://piao.dfp.gov.it/>

6. Di dichiarare, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-02-2024

Il Responsabile del servizio
ERCOLI PASQUALE

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 24-02-2024

Il Responsabile del servizio
ERCOLI PASQUALE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
RIVELLI ATTILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n.2827

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 12-03-2024

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
Allegrini Giulio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-02-2024

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 25-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE
